

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**Ricorso della Algemene Financieringsmaatschappij Nefico BV contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 novembre 1989**

(Causa T-157/89)

(90/C 14/12)

Il 23 novembre 1989, la Algemene Financieringsmaatschappij Nefico BV rappresentata dagli avvocati prof. Arved Deringer e dr. Frank Montag dello studio Deringer, Tessin, Herrmann & Sedemund, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione 89/536/CEE, della Commissione, del 15 settembre 1989, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV.31.734 — Acquisto di film da parte di emittenti televisive tedesche) (1);
2. in subordine, annullare la decisione relativamente alla Nefico e
3. condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Nefico nella presente causa.

*Mezzi e principali argomenti*

La ricorrente sostiene che la decisione viola il diritto sotto diversi punti di vista:

- 1) La Commissione non ha preso in considerazione e valutato tutte le informazioni in suo possesso. Gli accordi di cui trattasi sono infatti sproporzionati ed eccessivi in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, relativamente alla quantità dei programmi di cui si occupano, nonché relativamente alla lunga durata delle licenze; ed anche relativamente al territorio. Pertanto, essi non possono essere giustificati dalle specifiche condizioni del mercato.
- 2) La Commissione ha violato l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE poiché i requisiti di questa disposizione, in particolare il miglioramento della distribuzione di film, la congrua quota per i consumatori, la necessità delle restrizioni e l'impossibilità di eliminare la concorrenza su una parte sostanziale dei prodotti, non sono soddisfatti.
- 3) La Commissione ha violato l'articolo 85, paragrafo 3 e i diritti processuali della Nefico, nonché l'obbligo di non abusare del suo potere discrezionale concedendo l'esenzione poiché essa non può legittimamente es-

nerare gli accordi contro l'espressa volontà di una delle parti ad essi basandosi solo sull'applicazione dell'altra parte.

- 4) La Commissione ha violato l'articolo 86 del trattato CEE concedendo l'esenzione poiché le eccessive e intollerabili restrizioni della concorrenza contenute negli accordi sono dovute, in ultima analisi, ad un abuso della posizione dominante goduta dalla Degeto/ARD e costituiscono pertanto il risultato di un comportamento proibito dall'articolo 86; la Commissione non può concedere un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 a seguito di tale comportamento abusivo vietato.
- 5) La Commissione ha violato l'articolo 190 del trattato CEE sotto diversi punti di vista in tale procedura cosicché la decisione deve essere annullata per insufficiente motivazione.

**Ricorso del sig. Dimitrios Coussios contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 novembre 1989**

(Causa T-159/89)

(90/C 14/13)

Il 29 novembre 1989, il sig. Dimitrios Coussios, residente in avenue des Ombrages, 8a, B-1200 Bruxelles, rappresentato dall'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Yvette Hamilius, 7-11, Route d'Esch, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) Dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo,
- 2) di conseguenza, annullare:
  - la decisione della Commissione con cui si annulla la procedura di copertura di posto vacante pubblicata con il COM/119/87;
  - tutte le decisioni successive adottate dalla Commissione che si basano su tale decisione illegittima;
  - per quanto necessario, il rigetto implicito opposto dalla Commissione al reclamo presentato dal ricorrente il 27 aprile 1989;

(1) GU n. L 284 del 3. 10. 1989, pag. 36.

- 3) Condannare la convenuta alle spese di causa ai sensi o dell'articolo 69, paragrafo 2 o dell'articolo 69, paragrafo 3, secondo comma del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per il procedimento ed in particolare le spese di elezione di domicilio, di spostamento, di soggiorno e gli onorari di avvocato, ai sensi dell'articolo 73, lettera b) dello stesso regolamento.

#### *Mezzi e principali argomenti*

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere:

- violazione dell'articolo 25 dello statuto del personale in quanto la notifica della decisione impugnata non conteneva alcuna motivazione che consentisse al ricorrente ed alla Corte di controllarne la fondatezza,
- violazione dell'articolo 45 dello statuto, in quanto la pubblicazione del secondo avviso di posto vacante è stata fatta solo per dare una parvenza di legittimità ad una decisione che era già stata adottata, mentre il candidato scelto non poteva nemmeno essere nominato in un impiego rientrante nella categoria A;
- sviamento di procedura, nella misura in cui l'atto impugnato aveva il solo scopo di consentire la pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante e di dare così al candidato scelto la possibilità di presentare validamente la sua candidatura.

#### **Ricorso della sig.ra Elfriede Sebastiani contro Parlamento europeo, presentato il 4 dicembre 1989**

(Causa T-163/89)

(90/C 14/14)

Il 4 dicembre 1989, la sig.ra Elfriede Sebastiani, residente in rue de la Libération 39, L-5969 Itzig, Lussemburgo, dipendente del segretariato generale del Parlamento europeo, rappresentata dagli avvocati Paul Greinert & associati, Hauptmarkt 15, D-5500 Trier, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo, edificio Torre, ufficio 8/38, Kirchberg, Lussemburgo.

La ricorrente chiede:

- 1) Il risarcimento del danno finanziario, inclusi gli interessi bancari, che ad essa è derivato dal rifiuto della promozione temporanea;
- 2) mediante una corrispondente promozione retroattiva o una corrispondente maggiore promozione al posto B3 ad essa appartenente, il risarcimento del danno finanziario (inclusi gli interessi bancari), che la ricorrente ha subito rispetto alla sua corrispondente collega della sezione francese (capopool francese) a causa di questo svantaggio nella promozione;
- 3) il risarcimento delle spese giudiziarie sostenute dalla ricorrente;
- 4) si chiede in subordine di condannare l'autorità che ha il potere di nomina a correggere la politica del personale discriminatoria nei confronti di singole nazioni CEE mediante assegnazioni di posti illegittime, che non sono orientate ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, e pertanto creare le condizioni per una giusta politica del personale ai sensi degli articoli 45 e 27 mediante una giusta assegnazione di posti e promozioni nel segretariato generale del Parlamento europeo.

#### *Mezzi e principali argomenti*

In base ai criteri richiesti per le promozioni all'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto, la ricorrente avrebbe ottenuto al più tardi contemporaneamente alla collega della sezione francese la promozione al grado B3 poiché la ricorrente possiede quasi uguali valutazioni di servizio e perfino maggiori «meriti». La giustificazione per questo è una politica del personale discriminatoria in base alla nazionalità. Tale discriminazione si basa sull'incompetenza dell'autorità che ha il potere di nomina a realizzare o mantenere in generale nell'ambito dell'assegnazione dei posti ai singoli Stati CEE, ed in particolare, nel caso della ricorrente, una giusta politica del personale mediante corrispondenti assegnazioni di posti e promozioni ai sensi degli articoli 27, 45, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1 dello statuto.

La ricorrente viene svantaggiata e danneggiata finanziariamente dalla politica del personale discriminatoria circa l'attribuzione di posti ai singoli funzionari degli Stati CEE praticata dalla sua autorità che ha il potere di nomina.